



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO I

**OGGETTO:** PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, ESPERITA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. **1886795** SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DALL'ITALIANO ALL'INGLESE E DI REVISIONE LINGUISTICA DEI DOCUMENTI ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI NATURA SPECIALISTICA IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA PER UN PERIODO DI 12 MESI, SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 ó **CIG 74047966F6**

**PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E LE AMMISSIONI**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- il Direttore Generale della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali con determina a contrarre del 5 marzo 2018 ó prot. 26673/2018 - pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella sezione *Amministrazione trasparente* ó *Bandi di gara e contratti* ó ha disposto l'avvio della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del servizio di traduzione dall'italiano all'inglese e di revisione linguistica dei documenti istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze di natura specialistica in materia giuridica ed economico-finanziaria per un periodo di 12 mesi, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - CIG 74047966F6;
- con il richiamato provvedimento è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Antonio De Vito, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- la scrivente è punto ordinante della procedura di gara e soggetto stipulante in qualità di dirigente dell'Ufficio I della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali;
- in data 6 marzo 2018 è stata pubblicata sulla piattaforma M.E.P.A. la Richiesta di Offerta n. 1886795 rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Bando M.E.P.A. *Servizi* ó Categoria Merceologica *Servizi Commerciali Vari* ó Sottocategoria

Merceologica *“Servizi di Interpretariato e/o Traduzione”*, con invito a presentare le offerte entro il 22 marzo 2018 alle ore 12:00;

- in data 21 marzo 2018 è stato pubblicato sul sistema M.E.P.A. apposito avviso di proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte, differito alle ore 23:59 del giorno 22 marzo 2018, ovvero per il tempo corrispondente alla durata del mancato funzionamento del Sistema per 12 ore (dalle ore 20:00 del giorno 20 marzo 2018 alle ore 8:00 del giorno 21 marzo 2018) ó come da comunicato M.E.P.A. - idoneo a compromettere la presentazione delle offerte;
- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte pervenivano n. 7 offerte caricate sul sistema M.E.P.A. dai seguenti n. 7 operatori economici, nell'ordine di arrivo:
  1. EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA;
  2. INTRADOC SRL;
  3. AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL;
  4. STUDIO MORETTO GROUP SRL;
  5. INTERLINGUAE SRL;
  6. BUSINESS VOICE SRL;
  7. RTI ANN ELIZABETH POLLAK/ROSETTA EPIFANI;
- secondo quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ó aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017 - il controllo della documentazione amministrativa può essere svolto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa caricata sul sistema Mepa da ciascun concorrente, verificando la corretta compilazione della dichiarazione di partecipazione e della garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità, la completezza e la conformità della medesima documentazione alla *lex specialis* di gara;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento, opportunamente corredata delle risultanze dell'istruttoria compiuta;

Tutto quanto sopra premesso, valutata la proposta del Responsabile Unico del Procedimento formulata all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prevista dalla *lex specialis* di gara,

#### DETERMINA

- l'ammissione dei seguenti operatori economici, stante la regolarità, la completezza e la conformità della documentazione amministrativa:
  1. EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA;
  2. INTRADOC SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla richiesta ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

3. AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL;
4. STUDIO MORETTO GROUP SRL;
5. BUSINESS VOICE SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla richiesta ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
6. RTI ANN ELIZABETH POLLAK/ROSETTA EPIFANI (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla richiesta ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- l'esclusione del seguente operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in quanto la documentazione presentata non è conforme ai documenti di gara:

1. INTERLINGVAE SRL.

In particolare, l'esclusione della predetta società *Interlinguae srl* è stata determinata dalla presentazione della garanzia provvisoria, nel termine concesso per integrare la documentazione in applicazione del soccorso istruttorio, in maniera difforme dalle modalità previste all'art. 14 della Richiesta di Offerta, che stabiliva: *«L'operatore economico, a garanzia della serietà dell'offerta e degli impegni che assume con la presentazione della stessa, dovrà, a pena di esclusione, costituire apposita garanzia provvisoria pari al 1% (uno per cento) del valore stimato dell'appalto pari a € 120.000,00, nelle modalità e termini previsti dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La predetta garanzia dovrà essere effettuata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria e dovrà indicare come motivazione la partecipazione alla summenzionata gara. (í ). La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:*

- *documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;*
- *copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);*
- *duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. (í )ö.*

In sede di controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento, ritenendo che la mancanza della garanzia provvisoria quale carenza *essenziale* fosse sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto ad inviare alla società *Interlinguae* la richiesta di integrazione documentale (pec prot. n. 39055/2018 del 30-03-2018), a pena di esclusione.

In riscontro a detta *richiesta di regolarizzazione*, in data 9 aprile 2018, con pec prot. n. 41709/2018, *operatore* ha inviato una copia per immagine di documento cartaceo datato 9 aprile emesso dalla banca Carisbo, quale garanzia provvisoria. Tale documento risultava privo dei requisiti di forma previsti dalla Richiesta di Offerta, atti a garantire, ai sensi dell'art. 22 del d.Lgs. 82/2005, la paternità del documento in esame e, conseguentemente, la sua efficacia probante.

Tale copia per immagine, tra l'altro, difformemente da quanto prescritto dall'art. 14 della Richiesta di Offerta, reca una firma autografa illeggibile e non risulta corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore, che attesti il potere dello stesso di impegnare la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Tale documentazione si ritiene, pertanto, non idonea a sanare la irregolarità essenziale della domanda di partecipazione, per le seguenti motivazioni:

- la garanzia presentata non risulta firmata digitalmente dal garante, né risulta presente l'attestazione del pubblico ufficiale di conformità al documento originale ovvero la dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, così come richiesto dall'art. 22 comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo cui: *«Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato»*;
- dal documento non risulta la sussistenza di poteri di firma in capo ai soggetti che hanno emesso la garanzia, mancando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta.

Sul punto, inoltre, appare opportuno richiamare l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ai sensi del quale *«le copie informatiche di un documento analogico hanno piena efficacia se ad essi è apposta o associata una firma digitale del soggetto che la spedisce o la rilascia»*. L'apposizione di una firma digitale è, infatti, strumento indispensabile per garantire l'autenticità del documento scansionato inviato seppur a mezzo PEC (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez.III, 30 dicembre 2016, n. 2004).

Si informa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma entro il termine di 30 giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.

L'accesso agli atti sarà consentito previa istanza da indirizzare a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Ufficio I.

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione *«Amministrazione Trasparente»* in data **13 aprile 2018**.

Roma, 12 aprile 2018

II DIRIGENTE

dott.ssa Marialaura Ferrigno